



COMUNE DI SESTA GODANO

Provincia Della Spezia

Piazza Marconi, 1 – 19020 Sesta Godano (Sp)

tel. 0187 891525 FAX 0187 870921 P.IVA 00130500119

Delibera N. 34 del 06/09/2014

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** addì **SEI** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **10:00** in **SESTA GODANO**, nella sala delle adunanze, previa convocazione nei modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito il Consiglio Comunale

Fatto l'appello nominale, risultano presenti i sigg.ri:

N. ORDINE	NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
1	TRAVERSONE MARCO	Si	==
2	DEMATTEI LUCIA	Si	==
3	ROSSI SEVERINO	Si	==
4	SCOPESI MARIO	Si	==
5	ANTOGNOLI CRISTIANO	Si	==
6	CALABRIA DAVIDE	Si	==
7	GHIORZI SELENA	Si	==
8	TOSI ANTONIO	Si	==
9	PANELLA PAOLO	Si	==
10	RICCHETTI IVANO	Si	==
11	GIAMBRUNI ALESSANDRO	Si	==
	TOTALE	11	0

Assiste il Segretario Comunale **Leporelli Patrizia**, il quale provvede alla redazione del presente atto.

Il Sig. **Traversone Marco** assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- a) uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- b) l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTO l'art. 4 comma 12-quater del DL 66-2014, convertito con modificazioni con la legge 23 giugno 2014, n. 89 ;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

- a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- b)* per quanto riguarda la TASI:
- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b)*, numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni

stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l'imposta è dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la TASI è dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione siciliana e alla regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, da adottare entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche». convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa ;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. del 06/09/2014, stessa seduta, con la quale è stato approvato il Regolamento TASI;

RITENUTO opportuno stabilire l'applicazione di detrazioni/esenzioni, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), come modificato dal D.L. N. 16 del 06.03.2014, e sulla base del Regolamento TASI - Art.6, così come riportate nel dispositivo della presente deliberazione;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TASI si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno del 18-07-2014 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' stato ulteriormente differito al 30 settembre 2014 ;

DATO ATTO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Competente Commissione Consiliare nella riunione del 05/09/2014;

UDITI gli interventi di seguito riportati in sintesi:

Sindaco Traversone Marco: Considerato che la TASI è inquadrata nella IUC, nella determinazione delle aliquote l'Amministrazione ha tenuto conto del peso complessivo delle diverse tasse e, anche in conformità con gli indirizzi del programma, ha introdotto agevolazioni per le attività, già colpite pesantemente dalla TARES e poi dalla TARI. Premesse queste considerazioni, passa ad alcune specificazioni sulle aliquote. Per la prima casa è introdotta l'aliquota del 2,2 per mille, con esclusione per reddito da ISEE fino a 9000 euro (pari all'incirca a redditi e/o pensioni mensili da 500 a 600 euro). L'aliquota poteva anche essere inferiore, ma si è scelto di salvaguardare i cittadini con reddito più basso. Per le abitazioni principali categorie A1, A8 e A9 l'aliquota è invece il 2 per mille, essendo soggette all'IMU al 4 per mille, in modo da non superare il tetto massimo di legge corrispondente al 6 per mille complessivo. Per le seconde case è stata stabilita l'aliquota del 1,7 per mille. Per tutti i cittadini, residenti e non, sono state escluse dal pagamento le pertinenze, magazzini, stalle, cantine, garages etc.. Per i fabbricati categorie C e D a destinazione commerciale e artigianale è stata prevista la totale esenzione (per la propria quota) a sostegno delle attività.

Panella Paolo: Sulle aliquote prende atto della manovra articolata predisposta dall'Amministrazione, facendo notare come altri Comuni abbiano stabilito altre soluzioni a scaglioni sull'abitazione principale.

Da rimarcare l'aliquota del 1,7 per mille sulle seconde case, che porta l'aliquota complessiva IMU-TASI al 10,6 per mille, il massimo di legge, una vera e propria "bastonata".

Passando ad un discorso più generale sulla manovra fiscale dell'Amministrazione, vede una cosa sorprendente: le entrate correnti passano da 1,5 milioni di euro a oltre 2 milioni, con un aumento di spese e tasse di circa il 30%, che sorprende in un momento difficile come quello attuale. Si chiede dove vanno a finire le maggiori entrate, visto che, ad esempio, la spesa per i servizi sociali resta a 55.000 euro. Pur comprendendo che l'Amministrazione si è appena insediata, si sarebbe attesa una limatura dei costi e delle spese, una spending review con un taglio delle spese inefficienti. Un esempio è dato dalla spesa elevata per interessi, che dovrebbe essere analizzata per valutarne la possibile riduzione mediante rinegoziazione dei mutui. Altro tema riguarda i servizi, con la TARI che risente delle inefficienze della società ACAM, della quale si remunera tra l'altro il capitale investito, la mancata riduzione del quantitativo di rifiuti smaltito tramite la raccolta differenziata (eventuale distribuzione di compostiere), l'importo esagerato del costo dello smaltimento, pari a 400 euro a tonnellata.

Conclude affermando come altri comuni limitrofi, quali Carro e Carrodano, abbiano stabilito percorsi più agevoli per i cittadini. Le considerazioni fatte rappresentano un discorso di carattere generale, riguardante TARI, TASI e IMU.

Sindaco Traversone Marco: Ha ritenuto l'intervento del Consigliere Panella leggermente fuori argomento, tuttavia non l'ha interrotto. Lo ringrazia per la definizione di "manovra articolata" del sistema tariffario proposto, sintomo dell'impegno della maggioranza, che ha richiesto tempo e valutazioni dettagliate ed è stato impostato per rendere minore il peso su tutte le categorie di contribuenti.

Non è vero che per le seconde case la somma delle aliquote è al massimo, poiché il 10,6 per mille avrebbe potuto essere superato con l'introduzione delle agevolazioni, che per il Comune di Sesta Godano sono previste per i cittadini con ISEE inferiore a 9.000 euro. Per quanto detto, anche l'aliquota della seconda casa poteva essere aumentata sino al 2,5 per mille, ma si è scelto di limitare l'aliquota all'1,7 per mille in quanto fabbricati già soggetti all'IMU al 8,9 per mille. Fa presente inoltre che in alcuni Comuni la sola IMU è già al 10,6 per mille.

I riferimenti del Consigliere Panella ad argomenti più ampi legati al bilancio e desunti dalla relazione previsionale e programmatica vanno approfonditi in altra sede, tenendo conto comunque che una spending review era stata già effettuata dall'Amministrazione precedente.

Anche il riferimento al diverso peso fiscale sui contribuenti di Carro e Carrodano è improprio: si tratta di Comuni che non hanno spese sociali, applicano al bilancio le entrate da autovelox, non hanno scuole da gestire.

Per quanto riguarda l'eventuale rinegoziazione dei mutui in ammortamento, suggerita dal Consigliere Panella, fa presente che una rinegoziazione di 19 mutui è stata già deliberata pochi anni fa ed ha portato ad una riduzione della spesa di circa soli 29.000 euro, ma a fronte di un allungamento del periodo di ammortamento. Al momento non la rifarebbe.

Concorda, in relazione alla TARI, sulle considerazioni fatte dal Consigliere Panella su ACAM, sulle spese eccessive, sulla elevata quantità di rifiuti avviati allo smaltimento. Fa presente che le compostiere sono già state distribuite negli anni passati.

Conclude affermando che comunque le considerazioni a carattere generale sono un po' fuori tema, perché connesse al bilancio, del quale si discuterà nel prossimo consiglio comunale..

Panella Paolo: E' relativo definire fuori tema le considerazioni fatte, su argomenti connessi tra loro (come i petali di un fiore).

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con il seguente risultato della votazione, espresso per alzata di mano:

Presenti n. 11- Votanti n. 11 – Astenuti nessuno - Voti favorevoli n.8 – Voti contrari n. 3 (Consiglieri di minoranza)

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 :

a) **ALIQUOTA 2,2 (due virgola due) per mille**

Abitazioni Principali, escluse le relative Pertinenze, come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie DIVERSE da A/1, A/8 e A/9

b) **ALIQUOTA 2,0 (due) per mille**

Abitazioni Principali escluse le relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9

- sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

c) **ALIQUOTA 1,7 (uno virgola sette) per mille**

- altri immobili e fabbricati
- aree edificabili
- fabbricati categorie C1 locati e C3 locati
- fabbricati categoria D locati ad esclusione dei fabbricati categoria D5
- fabbricati categoria D5

d) **ALIQUOTA "0" (zero) per mille**

viene stabilito l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati categoria C, ad esclusione dei fabbricati categorie C1 locati e C3 locati e per tutti i fabbricati categoria D ad esclusione dei fabbricati categorie D locati e dei fabbricati categoria D5;

- 3) di determinare le seguenti esenzioni TASI, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n.147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento TASI - Art.6:

- Abitazioni Principali come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie DIVERSE da A/1, A/8 e A/9 per limite di reddito da certificazione ISEE pari a € 9.000,00;

- occupanti dei fabbricati categorie C1 locati e C3 locati, per la quota del 30 % a loro carico;
- occupanti dei fabbricati categorie D locati, per la quota del 30 % a loro carico;

4) Di richiamare l'individuazione dei servizi indivisibili allegata al Regolamento TASI, completata con le previsioni di bilancio dei relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, riportata in allegato A alla presente deliberazione;

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ;

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. del 06/09/2014 – stessa seduta;

7) di inviare il presente atto entro il 10 settembre 2014, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360

8) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

9) di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

10) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, mediante separata votazione con il seguente esito:

Presenti n. 11 – Votanti n. 8 – Astenuti n. 3 (Consiglieri di minoranza) - Voti favorevoli n. 8 – Voti contrari nessuno

Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE
F.to DEMATTEI Lucia

IL SINDACO
f.to TRAVERSONE Marco

IL SEGRETARIO
f.to LEPORELLI Patrizia

Per copia conforme. IL SEGRETARIO

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

UFFICIO PROPONENTE		SERVIZIO INTERESSATO
		Area Economico Finanziaria
	

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui di seguito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere :
 FAVOREVOLE
	Data 06/09/2014 Il Responsabile f.to Maria Angela Sogari

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere :
 FAVOREVOLE
	Data 06/09/2014 Il Responsabile f.to Maria Angela Sogari

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPI CONSILIARI
(art. 124 – comma 1 – D.Lgs.18/08/2000, n. 267)
(art. 125 – comma 1 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Del presente atto deliberativo viene data oggi la pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a partire dal 09/09/2014 con contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 – comma 1 – del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Addì, 09.09.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Leporelli Patrizia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata dal 09/09/2014 al 24/09/2014 senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Si certifica che questa deliberazione è stata resa IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Addì 09.09.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Leporelli Patrizia
